



Data 12/08/2024 Protocollo N° 0407849 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Peste suina africana (PSA) – Misure nazionali urgenti e straordinarie. Trasmissione nota ministeriale prot. n. 25033 del 9/08/24 e indicazioni applicative sul territorio regionale.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle AULSS del Veneto

Ai referenti PSA delle AULSS del Veneto

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

Agli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

e, p.c., Al Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria

Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezia

Si trasmette in allegato la nota del Ministero della Salute prot. n. 25033 del 9/08/24, relativa a misure urgenti e straordinarie per Peste suina africana (PSA). Per quanto concerne il territorio della regione Veneto, si rappresenta quanto segue:

- A partire dalla data odierna, sul territorio regionale dovrà essere posto il **blocco sanitario di tutti gli allevamenti di suini**: pertanto, le AULSS dovranno inserire in BDN (tramite l'apposita sezione di VetInfo) il blocco sanitario tipologia "condizionato" su tutte le movimentazioni di suini in uscita, riportando il n. di protocollo della presente nota.
- La **validazione del Documento di Accompagnamento (DDA)** da parte della AULSS potrà avvenire tenendo in considerazione i dati riportati sui registri di mortalità aziendali e verificando che l'allevamento oggetto di movimentazione non sia soggetto a vincoli a seguito di contatto epidemiologico con focolai PSA.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- Fatto salvo l'obbligo per gli operatori, previsto dal D.Lgs. 134/22 secondo le modalità del Manuale Operativo I&R, di registrare in BDN i dati di mortalità aziendale entro 7 giorni dall'evento, al fine di rendere disponibili alle AULSS dati aggiornati per le valutazioni di competenza e per gli eventuali approfondimenti in allevamento (eventuale visita ed eventuale prelievo di sangue/milza), gli operatori dovranno inviare via e-mail alla AULSS la richiesta di validazione con debito anticipo (indicativamente 72 ore prima della movimentazione), corredata dalla comunicazione dei dati mortalità aziendale delle ultime 48h, espressa in percentuale sulla attuale consistenza dell'allevamento.
- Fino a diversa indicazione, è **vietata la movimentazione di suini verso fiere, mostre e mercati** su tutto il territorio regionale.
- Sono fatte salve le indicazioni di cui alla ns. nota prot. n. 0397208 del 6/08/24 ("PSA - monitoraggio rafforzato e misure di biosicurezza negli allevamenti di suini") e le indicazioni in merito ai controlli da attuare negli allevamenti a contatto, che verranno segnalati alle AULSS dal CREV;
- Sono inoltre fatti salvi i controlli previsti dal Piano nazionale di sorveglianza per PSA 2024, ed in particolare:
 - Sorveglianza passiva mediante test sui cinghiali morti/moribondi, compresi gli incidentati;
 - Sorveglianza passiva mensile su un campione minimo di suini allevati, in base alla programmazione regionale;
 - Verifica delle misure di biosicurezza in allevamento suino, sulla base della programmazione minima regionale.

Nell'attuale contesto epidemiologico, si reputa inoltre necessario ribadire quanto segue:

- ✓ E' fondamentale, come previsto dai regolamenti comunitari, il **ruolo dei veterinari LL.PP. e degli operatori dell'intera filiera**, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA. Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell'allevamento, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario localmente competente per una compiuta valutazione e l'effettuazione degli opportuni approfondimenti. La mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme. In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
- ✓ Si raccomanda il **massimo rispetto della biosicurezza nell'intera filiera suinicola, con particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione degli automezzi** di trasporto animali, di ritiro delle carcasse e dei mangimi, con l'utilizzo di disinfettanti efficaci nei confronti della PSA (indicati nel Manuale Operativo PSA), evitando l'accesso dei conducenti dei mezzi alle aree di allevamento.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- ✓ **Negli impianti di macellazione** devono essere verificate da parte del Servizio Veterinario AUSL le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di sosta, nonché quelle dello stabilimento.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Bricese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 Ex DGSAF

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2024/15

Coordinamento interregionale Servizi veterinari
m.brichese@regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Responsabili servizi veterinari regionali

II.ZZ.SS.

E, p.c.
Ministero dell'Interno
Ill.mi Sigg. Prefetti
Uffici Territoriali di Governo
gabinetto.ministro@pec.interno.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

MASE - DG per il Patrimonio Naturalistico
PNM@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@minambiente.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
c.a. Col. Alessandro Bettosi
frm42541@pec.carabinieri.it
ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

CEREP – c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Struttura commissariale PSA
segr.cspssa@sanita.it

Direzione Generale della Salute animale

Direzione Generale ex DGISAN

Ufficio 2 ex DGISAN

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 ex SEGEN

Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Misure urgenti e straordinarie.

In riferimento all'aggravarsi della situazione epidemiologica per la Peste Suina Africana nei cluster di infezione del nord Italia con ad oggi 10 focolai confermati nel domestico dal 26 luglio c.a. (8 Lombardia, 1 Piemonte, 1 E. Romagna), **fino al 19 agosto** a partire dalla data di emanazione della presente nota si dispongono le seguenti ulteriori misure urgenti e straordinarie.

Fatto salvo quanto previsto nelle zone di protezione e sorveglianza e ulteriori provvedimenti adottati dalle competenti AC in relazione alla evoluzione della situazione epidemologica, nelle zone di restrizione per PSA parte II e parte III delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna:

- divieto assoluto di movimentazioni di suini, sia per vita che per macello. Le movimentazioni verso il macello possono essere consentite unicamente su deroga rilasciata dalle competenti autorità veterinarie per accertati motivi di benessere che devono essere verificati dai servizi veterinari localmente competenti, e comunque in presenza dei requisiti di cui alla nota prot.n 24065 del 1 agosto 2024 e quelle di cui alle norme vigenti;

- divieto assoluto di movimentazioni di persone, mezzi di trasporto, altri animali, attrezzature da e verso allevamenti di suini. In deroga, , sono consentiti esclusivamente gli accessi per il rifornimento di mangime o altri materiali unicamente per motivi di benessere accertati dai servizi veterinari localmente competenti e per la gestione sanitaria dell'epidemia.

In caso di deroga si dovranno utilizzare mezzi di trasporto e personale dedicati per singola destinazione. Dopo l'accesso in allevamento i mezzi di trasporto ed il personale dovranno essere sottoposti ad operazione di pulizia e disinfezione con particolare riferimento al vestiario e alle calzature utilizzati durante l'accesso. Il personale ed i mezzi di trasporto impiegati in deroga dovranno essere accuratamente registrati dagli operatori dell'allevamento (data e ora degli accessi, motivo, percorso di partenza e destinazione, procedura di pulizia e disinfezione).

Nei rimanenti territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna :

- divieto di accesso in allevamento da parte di tutte quelle persone il cui ingresso non è immediatamente funzionale alla gestione degli animali.

Su tutto il territorio nazionale è disposto in BDN il blocco condizionato dei documenti di accompagnamento (DDA) per suini sia verso allevamenti e strutture da vita che verso il macello.

Chiunque entri in allevamento, inclusi i veterinari ufficiali e i veterinari aziendali deve fornire, su richiesta della AC, il dettaglio degli allevamenti oggetto di ingresso nel periodo a rischio, definito per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita.

Si raccomanda fortemente di evitare scambio di personale e attrezzature e mezzi di trasporti tra un allevamento e l'altro nonché di limitare gli accessi agli allevamenti a quelli strettamente necessari e di promuovere attività formative in materia di biosicurezza rivolte ad operatori ed allevatori, e al personale a diverso titolo afferente agli allevamenti (trasportatori, tecnici, veterinari privati, rappresentanti, etc.).

Si invitano le Autorità competenti locali supportate dalle Forze dell'ordine a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore Generale EX DGISAN
Ugo Della Marta



UGO
DELLA
MARTA
09.08
.2024
14:51:01
UTC

Il Direttore Generale DGSA
Giovanni Filippini



Giovanni
Filippini
09.08.2024
14:56:37
GMT+01:00